

[199206]

Anno 2026

Sezione generale - Parte prima

DELIBERAZIONI

Comune di Novaledo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 25 febbraio 2026, n. 5

Modifiche degli artt. 8 e 13 dello Statuto comunale del Comune di Novaledo

Continua >>>



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICHE DEGLI ARTT. 8 E 13 DELLO STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI NOVALEDO.

L'anno **duemilaventisei** addì **venticinque** del mese di **febbraio (25-02-2026)** alle ore **20.30** nella Sala Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

MARGON DIEGO	P
CORN LUIGI	P
DALLAPICCOLA OSCAR	P
DALPRÀ ITALO	P
DE NARDI LARA	P
FONTANA MARIO	P
FRARE ANGELICA	A
GIONGO MORENO	P
MANCUSO LAURA	P
OBEROSLER DAMIANO	P
OSLER DANIELE	P
PACCHER EMANUELE	P
PALLAORO LAURA	P
SVAIZER GLORIA	P
TRIA MARIA TERESA	P

(P)resent **14** (A)ssenti **1**

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, dott. Alessandro Mussi.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 183 - 185 L.R. 03.05.2018,
n. 2 e ss.mm..)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio dott. Alessandro Mussi in data 16-02-2026

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2026

OGGETTO: MODIFICHE DEGLI ARTT. 8 E 13 DELLO STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI NOVALEDO.

Premesso che:

Lo Statuto comunale del Comune di Novaledo, è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 30.03.1994, e da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 17.03.2016.

La Legge regionale 21 luglio 2025, n. 5 *“Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027”* ha introdotto delle modifiche agli art. 49 e 50 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. recante il Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige.

Nello specifico, l'articolo 50, comma 1) del Codice degli enti locali è stato così modificato: *“Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei lavori pubblici per i quali è necessaria l'approvazione in consiglio dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 3, lettera c). Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti”*.

Si ritiene quindi necessario recepire quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 21 luglio 2025, n. 5, inserendo il comma 10, all'art. 8 del vigente Statuto comunale, che prevede quanto segue:

“10. Il Consiglio è altresì competente all'approvazione dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici pari o superiori a € 500.000, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lettera c) del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2”.

Inoltre, il primo periodo dell'articolo 13, comma 4 del vigente Statuto comunale recita: *“Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco con proprio decreto, salvo quanto previsto al successivo comma 4 bis”* mentre il comma 4bis del medesimo articolo recita: *“Il numero di Assessori di cui si compone la Giunta può essere elevato a 4 in virtù di quanto disposto dal comma 1/bis dell'art. 3 del T.U. delle LL.RR. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco”*.

La Legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10 *“Legge regionale di stabilità 2026”* ha introdotto delle modifiche all'art. 54 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. recante il Codice degli enti locali (CEL) della Regione Trentino-Alto Adige.

Nello specifico l'articolo 54, comma 1 del CEL è sostituito dal seguente:

“La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) 8 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;*
- b) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;*
- c) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;*
- d) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2026

e) 4 componenti nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti"

Il comma 2 dell'articolo 54 del CEL è sostituito dal seguente:

"Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 e fino a 10.000 abitanti, lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. Tale assessore può essere nominato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 55. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci".

Poiché il Comune di Novaledo ha una popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti si applica quanto previsto all'art. 54, comma 1, lettera e) del suddetto Codice. La Giunta comunale sarà quindi composta dal sindaco e dal numero massimo di 4 assessori. Tuttavia, l'amministrazione comunale intende applicare anche quanto previsto dall'art. 54, comma 2 del medesimo Codice, come meglio descritto poc'anzi, consentendo, dunque, l'aumento di una unità nel numero di assessori che compongono l'organo esecutivo.

In ultimo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del Codice degli Enti Locali, le modifiche statutarie devono essere deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, in base a quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere a modificare lo Statuto del Comune di Novaledo.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 al fine di attivare celermente il procedimento di modifica dello statuto comunale.

Visti:

- Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2
- Visto lo statuto comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2026-2028, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 08 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "ATTI PROGRAMMATICI D'INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028: INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE".

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2026

Acquisito, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario comunale.

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi, diretti o indiretti, sul bilancio comunale.

Dato atto che in capo al soggetto che delibera, così come ai soggetti che hanno partecipato all'istruttoria, non sussistono obblighi di astensione e condizioni di conflitto di interesse con riferimento al contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti vigente nell'Ente.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi, su n. 14 presenti e votanti,

DELIBERA

1. di recepire quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 21 luglio 2025, n. 5, inserendo il comma 10 all'art. 8 del vigente Statuto comunale, che prevede quanto segue:

"10. Il Consiglio è altresì competente all'approvazione dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici pari o superiori a € 500.000, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lettera c) del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2".

2. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 54, comma 1 e comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, il primo periodo dell'articolo 13 c. 4 dello Statuto del Comune di Novaledo, con la seguente formulazione.

"La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di assessori consentito dall'ordinamento regionale degli enti locali aumentato di tante unità sovranumerarie quante sono quelle previste dal medesimo ordinamento".

3. di eliminare, per effetto della modificazione di cui al punto 2, il comma 4 bis dell'art. 13 dello Statuto comunale, dando atto che la disciplina sull'importo complessivo delle indennità di carica è ampiamente trattata e contenuta nell'art. 54 c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm e che la medesima non è derogabile dagli Statuti comunali.
4. di disporre la pubblicazione della modifica allo Statuto del Comune di Novaledo nel Bollettino Ufficiale della Regione e sull'Albo Telematico del comune ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, dando atto che lo stesso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo.
5. di dichiarare, con n. 14 voti favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 14, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2026

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 si informa che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;*
- *ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.*

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, è ammesso unicamente ricorso al TRGA di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 c. 1 lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI NOVALEDO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 25/02/2026

OGGETTO: MODIFICHE DEGLI ARTT. 8 E 13 DELLO STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI NOVALEDO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
MARGON DIEGO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MUSSI ALESSANDRO

COMUNE DI NOVALEDO

Provincia di Trento



STATUTO COMUNALE

- Approvato con deliberazione del C.C. nr. 10/94 in data 30.03.1994
- Modificato con deliberazione del C.C. nr. 29/94 in data 18.08.1994
- Modificato con deliberazione del C.C. nr. 06/96 in data 10.04.1996
- Modificato con deliberazione del C.C. nr. 31/00 in data 10.10.2000
- Modificato con deliberazione del C.C. nr. 20 in data 04.09.2014
- Modificato con deliberazione del C.C. nr. 21 in data 18.06.2015
- Modificato con deliberazione del C.C. nr. 04 in data 17.03.2016
- Modificato con deliberazione del C.C. nr. __ in data 25.02.2026

TITOLO I. PRINCIPI.

- Art. 1. Emblema del Comune
- Art. 2. Finalità sociali
- Art. 3. Principi dell'azione amministrativa
- Art. 4. Azione di amministratori e dipendenti
- Art. 5. Partecipazione e collaborazione
- Art. 6. Collaborazione con altri Enti

TITOLO II. ORGANI ELETTIVI

- Art. 7. Il Consiglio Comunale
- Art. 8. Funzioni del Consiglio Comunale**
- Art. 9. Organizzazione del Consiglio Comunale
- Art. 10. I consiglieri comunali
- Art. 11. Decadenza dei consiglieri per assenze ingiustificate
- Art. 12. Mozione di sfiducia
- Art. 13. La Giunta comunale**
- Art. 14. Il Sindaco

TITOLO III. ORGANIZZAZIONE

- Art. 15. Struttura organizzativa comunale
- Art. 16. Regolamento di organizzazione
- Art. 17. Regolamento contabile

TITOLO IV. PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

- Art. 18. Principi generali
- Art. 19. Speciali forme di pubblicità
- Art. 20. Strumenti di partecipazione
- Art. 21. Referendum
- Art. 21 bis. Referendum confermativo
- Art. 22. Proposte di provvedimenti amministrativi
- Art. 23. Interrogazioni ed interpellanze
- Art. 24. Difensore civico
- Art. 25. Altri servizi di rilevanza sociale

COMUNE DI NOVALEDO

Provincia Autonoma di Trento

STATUTO COMUNALE

TITOLO I. PRINCIPI.

Art. 1. Emblema del Comune

1. Il Comune di Novaledo si è costituito in Comune autonomo nel 1737 e comprende le antiche comunità di Masi di Novaledo, Oltrebrenta e parte di Marter.
2. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma ed il gonfalone.
3. Blasonatura dello stemma: di rosso al castello d'argento sorgente da una palude d'azzurro murato di nero, turrato di due pezzi merlati alla guelfa, finestrati del campo, uniti da una cortina aperta di un portale antistante un ponte d'oro proteso sull'acqua.
4. Corona dello stemma: murale di Comune.
5. Ornamenti dello stemma: a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro bianco e rosso.
6. Gonfalone: drappo rettangolare bianco del rapporto di 5/8 bordato d'argento caricato al centro da un palo di giallo largo 1/11 del totale accostato a ciascun lato da un palo rosso (2/11) terminante in punta in sei merli guelfi capovolti frangiati d'argento, recanti al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sormontato dalla scritta "Comune" e sovrastante quella di "Novaledo" pure in argento. Il tutto appeso ad un bilico legato all'asta, foderata da guaina a spirale rossa gialla bianca, mediante un cordone a nappe d'argento.

Art. 2. Finalità sociali

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela il verde pubblico.

Art. 3. Principi dell'azione amministrativa

1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di età, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorarne la qualità.
3. Il Comune, nell'ambito della programmazione economica e sociale, adottata come metodo d'intervento, per le risorse di cui può disporre, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

Art. 4. Azione di amministratori e dipendenti

1. Gli amministratori ed i dipendenti dell'Amministrazione comunale informano la propria attività ad una esigenza di responsabilità derivante dalla funzione pubblica.
2. Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dall'amministratore e dal dipendente nello svolgimento della propria attività all'interno dell'Amministrazione, devono essere finalizzate alla attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi e alle diverse espressioni dell'attività del Comune, non esclusa l'assistenza nella predisposizione della documentazione di tipo amministrativo.

Art. 5. Partecipazione e collaborazione

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali all'attività dell'Ente, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, secondo i criteri di economicità della gestione e di trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative riconoscendone il ruolo sociale e promuove in particolare la collaborazione del volontariato e delle cooperative sociali come libera ed autonoma espressione della collettività locale.
3. Il Comune si avvale, per la soluzione dei problemi aperti, della collaborazione e della critica costruttiva delle organizzazioni più interessate ai vari problemi, agevolandone il potenziale apporto collaborativo.

Art. 6. Collaborazione con altri Enti

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale, regionale e provinciale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
2. Il Comune può, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizzare il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse Comune. Assume altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.

TITOLO II. ORGANI ELETTIVI

Art. 7. Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresenta la Comunità comunale, ne individua e ne interpreta gli interessi generali, ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto. Il Consiglio comunale si compone di 14 membri oltre il Sindaco, che svolge anche funzione di Presidente.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare i soli atti urgenti ed improrogabili.
3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

Art. 8. Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale esercita le competenze assegnategli dalla legge e dallo Statuto.
2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune ed alle quali lo stesso partecipi con altri soggetti.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di pari opportunità.
5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
7. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto, ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.
8. La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco neo-eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.
9. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale.
10. Il Consiglio è altresì competente all'approvazione dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici pari o superiori a € 500.000, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lettera c) del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2".

Art. 9. Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, su base paritetica delle forze in esso rappresentate, con riferimento all'esito elettorale, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
4. Gli assessori non consiglieri, hanno diritto, e, se richiesti, l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con diritto di parola, ma non di voto.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali esse siano dichiarate segrete.
6. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
7. Il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti contenuti nell'avviso di convocazione.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio non si computano i consiglieri che, per qualsiasi ragione, prima della votazione si siano allontanati dall'aula.
9. Ogni proposta di deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti e, comunque, di

- un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente maggioranze qualificate.
10. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti coloro che si assentano dall'aula prima di votare, né coloro che si dichiarano astenuti e, nelle votazioni su scheda, le schede bianche e nulle.
 11. L'anzianità di carica dei consiglieri è determinata dal maggior numero di voti conseguiti nella elezione. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

Art. 10. I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, nonché diritto di informazione su tutti i provvedimenti adottati dagli organi comunali.
3. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni; il Regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.
4. L'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio è fissata dalla legge regionale.
5. Per gli atti inerenti la carica i consiglieri debbono obbligatoriamente eleggere domicilio nel Comune.

Art. 11. Decadenza dei consiglieri per assenze ingiustificate

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
2. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede adeguate giustificazioni.
3. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

Art. 12. Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia al Sindaco ed all'intera Giunta deve essere motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
3. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, a voto palese per appello nominale.
4. La revoca degli amministratori, eletti dal Consiglio comunale, di aziende speciali, istituzioni dipendenti e consorzi, viene deliberata dal Consiglio con voto palese e per appello nominale della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta presentata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri in carica. Tale proposta deve essere depositata in Segreteria comunale almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio che ne discuterà in merito, con indicazione

del sostituto.

Art. 13. La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune: essa opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di competenza.
2. La Giunta riferisce al Consiglio almeno annualmente e comunque ogni volta che ciò sia richiesto dai consiglieri, lo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali integrazioni.
3. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio in occasione della sua prima riunione.
4. **La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di assessori consentito dall'ordinamento regionale degli enti locali aumentato di tante unità sovranumerarie quante sono quelle previste dal medesimo ordinamento.** La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi, in modo da rispettare quanto disposto dall'art. 3 LR 5 febbraio 2013 n. 1 e s.m. e i. Al massimo uno degli assessori può essere scelto tra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale. L'eventuale assessore non consigliere ha diritto di partecipare, senza diritto di voto alle sedute consiliari; è obbligato a partecipare alle sedute nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate dal Sindaco.
5. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario.
6. Essa esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
7. La cessazione dalla carica di Assessore può avvenire per dimissioni o per revoca della nomina da parte del Sindaco, con proprio decreto. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. In tutti i casi di cessazione dalla carica e anche quando il Sindaco, con proprio decreto, ridefinisce le competenze degli Assessori, egli ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. La sostituzione dell'Assessore, che sia cessato per qualunque causa, deve avvenire entro 30 giorni. Fino alla sostituzione la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti, senza contare il Sindaco.
8. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti assegnati e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
9. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo e gestione in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale; nomina altresì, un Vice Sindaco con funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento.
10. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza della Giunta è assunta dal Vice Sindaco. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente od impedito,

- la presidenza è assunta dall'assessore anziano.
11. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 14. Il Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Riferisce al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Il Sindaco inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta determinandone l'Ordine del Giorno;
 - b) promuove e coordina l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento degli Uffici impartendo le direttive al Segretario Comunale;
 - d) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Amministrazione comunale;
 - e) presiede le gare d'asta e stipula i contratti.
6. Il Sindaco può affidare ad uno o più consiglieri comunali compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
7. Il Sindaco, o l'assessore con delega al personale, presiede le commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici

TITOLO III. ORGANIZZAZIONE

Art. 15. Struttura organizzativa comunale

1. La struttura amministrativa comunale è definita in apposito Regolamento degli Uffici e del Personale che determina la pianta organica, finalizzata a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione ed alle funzioni istituzionali.
2. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la sua formazione e l'aggiornamento, nonché attraverso la valorizzazione delle singole capacità e professionalità.
3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Favorisce ad essi la partecipazione alla programmazione ed il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

Art. 16. Regolamento di organizzazione

1. Il Regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
 - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) l'organizzazione del funzionamento della Commissione di Disciplina;
 - g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

Art. 17. Regolamento contabile

1. L'Ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e di equità.
3. Il Comune chiama tutti gli utenti dei servizi e del patrimonio comunale alla compartecipazione dei costi relativi.

TITOLO IV. PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

Art. 18. Principi generali

1. Il Comune garantisce ai cittadini la più ampia informazione relativa all'organizzazione ed alle attività proprie degli Enti ed Aziende da esso dipendenti.
2. Il Regolamento comunale disciplina le modalità di esercizio del suddetto diritto di informazione.

Art. 19. Speciali forme di pubblicità

1. Il Segretario comunale assicura la libera consultazione dei seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio pluriennale;
 - d) il bilancio comunale ed i documenti annessi;

- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 20. Strumenti di partecipazione

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Novaledo, da regolamentare con apposito provvedimento sono:
 - a) referendum consultivi e propositivi, referendum confermativi,
 - b) le proposte di provvedimenti amministrativi,
 - c) l'iniziativa di interrogazione e interpellanza.
 - d) le assemblee pubbliche finalizzate.
2. Ogni forma di partecipazione potrà essere promossa da organi istituzionali e singoli cittadini.
3. Presupposto per esercitare tali iniziative è l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune.

Art. 21. Referendum

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.
2. Il referendum è promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, su iniziativa propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali con riferimento al 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la proposta; le sottoscrizioni, acquisite nel trimestre precedente alla presentazione della proposta, devono essere autenticate presso gli uffici comunali. La proposta di referendum di iniziativa popolare deve essere corredata dall'indicazione di cinque responsabili che cureranno i rapporti con l'Amministrazione comunale ed a cui verranno indirizzati tutti gli atti e comunicazioni relative all'iniziativa.
3. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia dell'amministrazione, dal difensore civico e dal segretario comunale.
- 3 bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Non sono ammessi referendum sulle seguenti materie: tributi, tariffe, rette, prelievi contributivi, designazioni, nomine o revoche di persone, nonché sugli stessi argomenti che siano stati oggetto di referendum nel triennio precedente.
5. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre.
6. I risultati del referendum consultivi non sono vincolanti per l'Amministrazione.

7. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione del 30% degli aventi diritto al voto.
8. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
9. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 21 bis. Referendum confermativo

1. Entro i trenta giorni di affissione all'Albo Pretorio dell'ente dello Statuto approvato o delle variazioni allo stesso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo non può essere inferiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte al referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
5. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
6. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 22. Proposte di provvedimenti amministrativi

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto-proposta, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi un numero di sottoscrizioni pari almeno al 5 % degli aventi diritto al voto con riferimento al 1° gennaio dell'anno in cui la proposta viene presentata, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito, debitamente autenticate presso gli uffici comunali.
2. Il progetto-proposta dovrà essere corredato dall'indicazione di un responsabile dell'iniziativa stessa, a cui verranno indirizzati atti e comunicazioni.
3. Il Consiglio comunale esamina e delibera sul progetto-proposta entro tre mesi dal deposito.
4. Non è ammessa la presentazione di progetti-proposte su argomenti già oggetto di analoga iniziativa nel triennio precedente.

Art. 23. Interrogazioni ed interpellanze

1. Anche i cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, corredato da sottoscrizioni di elettori in numero pari almeno al 3% degli aventi diritto con riferimento al 1° gennaio dell'anno nel quale viene esercitata l'iniziativa. Le firme devono essere autenticate presso gli uffici comunali.
2. Interrogazioni ed interpellanze devono essere accompagnate dall'indicazione di un responsabile dell'iniziativa, a cui indirizzare ogni atto o comunicazione sull'argomento.
3. Il Sindaco risponde entro trenta giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

Art. 24. Difensore civico

1. Il Comune riconosce nell'Ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il servizio è attuato con convenzione con il Difensore civico Provinciale.

Art. 25. Altri servizi di rilevanza sociale

1. Il Comune riconosce e favorisce lo sviluppo e l'articolazione dei servizi inerenti la persona che qualificano il vivere civile, attinenti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, alla promozione culturale e alla assistenza dei soggetti socialmente deboli, quale garanzia di una esistenza dignitosa.
2. Il Comune riconosce nel volontariato un patrimonio importante di coesione e solidarietà sociale e un veicolo supplementare per l'erogazione di servizi sociali.
3. I fini di cui al primo comma potranno essere raggiunti attraverso la collaborazione ed eventuale audizione di Enti ed Associazioni.